Domanda: Un impianto autorizzato, con procedura ordinaria, al recupero R13 - R3 dei rifiuti di carta può ritirare da trasportatori che sono iscritti con procedura semplificata alle categorie 2 e 3 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): per rispondere a tale quesito si può fare riferimento a quanto espresso dal Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella circolare del 27 luglio 2007[1)] (prot. n. 1555/ALBO/PRES) ove sono stati chiariti i limiti per i trasportatori iscritti all'Albo in "procedura semplificata".

Ricordiamo che si iscrivono alle categorie 2 e 3 dell'Albo - con la ***procedura semplificata*** di cui all'art. 212, comma 18, del D. Lgs. n. 152/2006 - le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero. Più precisamente:

- alla categoria 2 si iscrivono le imprese che trasportano rifiuti non pericolosi individuati nel D.M. 5 febbraio 1998 destinati alle attività di recupero ivi indicate autorizzate con la procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- alla categoria 3 si iscrivono le imprese che trasportano rifiuti pericolosi individuati nel D.M. 12 giugno 2002, n. 161 destinati alle attività di recupero ivi indicate autorizzate con la procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

Con la circolare sopra richiamata è stato, dunque, precisato che ***"l'iscrizione di cui alle categorie 2 o 3 vincola la destinazione dei rifiuti trasportati ad impianti che svolgono le operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs 152/06."***; per cui gli impianti di recupero autorizzati con procedura ordinaria non possono accettare rifiuti a loro conferiti da trasportatori iscritti all'Albo con procedura semplificata alle categorie 2 e 3.

Pubblicato il 30 marzo 2008

[1)] Per visionare il testo integrale della Circolare del 27 luglio 2007 si rimanda a V. VATTANI "*I limiti per i trasportatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in procedura semplificata.*" Pubblicato su www.dirittoambiente.net

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248